

Tuttavia, lo Stato membro da cui dipende l'ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all'importazione solo se, in conformità all'art. 379, n. 2, del regolamento n. 2454/93, ha indicato all'obbligo principale che quest'ultimo disponeva di un termine di tre mesi per fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e la suddetta prova non è stata apportata entro tale termine.

(<sup>1</sup>) GU C 42 del 24.2.2007.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 13 dicembre 2007**  
— Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-528/06) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/98/CE — Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico — Mancata trasposizione nel termine previsto)**

(2008/C 51/40)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: E. Montaguti, agente)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, nel termine previsto, dei provvedimenti necessari per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345, pag. 90)

**Dispositivo**

1) Non avendo adottato nel termine previsto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per adeguarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 42 del 24.02.2007.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 dicembre 2007**  
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-85/07) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE — Artt. 5, n. 1, e 15, n. 2 — Politica comunitaria in materia di acque — Distretto idrografico — Relazione di sintesi e analisi — Comunicazione — Insussistenza)**

(2008/C 51/41)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e M.G. Fiengo, avv.)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Mancata presentazione delle relazioni sintetiche sulle analisi richieste ai sensi dell'art. 5 per quanto riguarda taluni distretti idrografici — Mancata realizzazione delle analisi e degli studi previsti dall'art. 5, n. 1, della direttiva

**Dispositivo**

1) Per quanto riguarda il distretto idrografico pilota del Serchio e una parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell'Appennino settentrionale, centrale e meridionale, non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, come previsto ai sensi dell'art. 15, n. 2, della medesima direttiva, e non avendo effettuato le analisi e l'esame di cui all'art. 5, n. 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della detta direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 95 del 28.4.2007.